

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI  
"BOTTEGA ARTIGIANALE MUSICOATTIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE"**

L'anno 2020, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 19,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Bottega Artigianale Musicoattiva Associazione di promozione sociale.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Magnani Mauro, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Colombo Patrizia quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Magnani Mauro il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

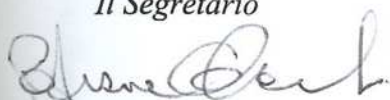
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **BOTTEGA ARTIGIANALE MUSICOATTIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 20,15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

*Il Segretario*



*Il Presidente*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA  
RES. IL 27 OTT. 2020 SERIE 3  
N. 5298 CON €  
IL DIRETTORE DELL'U.T.  
FIRMA SU DELEGA DEL  
DIRETTORE PROVINCIALE A.I.  
CARLO CICCARELLI  
Giulia Lazzarini



**ART.1 – Denominazione e sede** – Ai sensi del decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Bottega Artigianale Musicoattiva associazione di promozione sociale". È una libera associazione di fatto con durata illimitata nel tempo. L'associazione ha sede legale e Reggio Emilia. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "BOTTEGA ARTIGIANALE MUSICOATTIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" oppure "BOTTEGA ARTIGIANALE MUSICOATTIVA APS"

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

**ART.2 – Scopi e finalità** – L'associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica e apolitica. Ha come obiettivo prioritario quello di documentare attraverso manufatti, quaderni, libri, video, CD, ecc., il lavoro intellettuale delle persone diversamente abili e divulgarne al tempo stesso, in ogni forma e modalità, le caratteristiche musicali e letterarie. Si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura e l'arte prevalentemente musicale e poetico-letteraria senza discriminazioni di spazio, tempo, tendenze, stili, a favore di quelle fasce sociali emarginate costituite dalle persone con problemi di disabilità fisica e/o sofferenza psichica. Per il conseguimento di questi fini l'associazione si propone di:

- a. Promuovere il benessere delle persone attraverso la creatività per favorire l'espressione della propria unicità e individualità e, partendo dal presupposto che l'arte è un bene interiore di tutti e che la sua valenza sociale è utile per favorire l'incontro tra lo spazio interiore e la realtà esterna, favorire quindi l'integrazione sociale.
- b. Divulgare la conoscenza, lo studio e la creatività artistica nelle sue varie forme in modo particolare quella della composizione poetico-letteraria, musicale, vocale e strumentale.
- c. Attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale per la promozione della persona e della qualità della vita (area socialità).
- d. Promuovere e favorire la formazione di gruppi particolari strumentali e vocali.
- e. Promuovere attività ed iniziative per favorire percorsi lavorativi personalizzati in ambito musicale delle persone diversamente abili (area lavorativa), mediante l'attivazione-riattivazione di capacità e competenze musicali, strumentali ed espressive.
- f. Promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali, vocali e di composizione poetico-letteraria-musicale e musica nella storia.
- g. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, concerti, conferenze e saggi ed altre forme di spettacolo legate alla musica quando il contesto lo consente.
- h. Curare l'eventuale redazione ed edizione di CD, DVD, libri e testi attinenti l'attività e gli esiti di laboratorio, nonché di eventuali pubblicazioni anche attraverso le moderne reti telematiche ed un proprio sito Internet.

In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'associazione medesima.

**ART.3 – I soci** – Possono far parte dell'associazione tutti coloro che per motivazione culturale, professionale o di studio, siano interessati all'attività e che, avendone fatta richiesta, ottengano l'ammissione, come soci, ad opera del consiglio direttivo. Il numero dei soci non può comunque prescindere delle effettive capacità logistiche e di sviluppo dell'attività stesa per non comprometterne il buon funzionamento. I soci dell'associazione devono per legge essere assicurati: normalmente l'assicurazione è compresa nell'affiliazione e nel tesseramento con l'associazione stessa.

Possono altresì far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari devono accettare le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a. Dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo.
- b. Mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo.
- c. Allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva. In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

**ART. 4 Criteri di ammissione dei soci**

- L'ammissione a socio, deliberata dal consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
- Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria
- Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

**ART. 5 – Esclusione del socio** – Il provvedimento di esclusione del socio è deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nel caso in cui:

- a- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b- Senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c- In qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'associazione;
- d- Incorra in una causa di decadenza prevista da norme speciali o dallo statuto;

dovrà essergli comunicata a mezzo raccomandata nei casi a, c e d. è sufficiente invece l'affissione continuata per 10 gg alla bacheca sociale del verbale del Consiglio Direttivo per il caso b-. Il Consiglio Direttivo dovrà

sempre redigere apposita relazione motivata per l'esclusione del socio comunicandola all'interessato e consentendogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Restano fermi gli obblighi del socio escluso per eventuali crediti, pecuniari o di prestazione, che dovesse ancora vantare l'associazione nei suoi confronti, crediti per i quali l'associazione può richiedere l'esecuzione in forma specifica ovvero rivalersi su terzi debitori del socio.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso, neppure parziale, dei contributi a qualunque titolo versati all'associazione, così come gli eredi dei soci deceduti non possono vantare alcun diritto o pretesa sulle quote versate dal socio defunto. Restano salvi i diritti dei derivanti dal obbligazioni che l'associazione avesse contratto con lui ad altro titolo, ivi inclusi finanziamenti a titolo gratuito ed oneroso.

#### **ART. 6 - Diritti e doveri degli associati**

I soci sono obbligati

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) A versare la quota associativa deliberata annualmente;
- d) A prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;
- d) A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.

#### **ART. 7 – Volontari e attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART.8 – Organi dell'associazione – Gli organi dell'associazione sono:**

- L'assemblea dei soci

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
- L'organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

**ART.9 – L'assemblea** – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, esclusi i casi previsti dalla legge vigente. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le delibere dell'assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso nella bacheca della sede operativa principale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve esser data pubblicità mediante affissione nella sede operativa principale del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. Eleggere il Consiglio Direttivo
- b. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- c. Approvare il regolamento interno
- d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**ART. 10 – Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4

anni e sono rieleggibili. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. Eleggere nel proprio ambito il Presidente.
- b. Elaborare il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere e all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
- c. Amministrare il fondo sociale.
- d. Deliberare sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente.
- e. Convocare l'Assemblea presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta.
- f. Stabilire i criteri di determinazione delle quote annue di associazione.
- g. Deliberare sull'ammissione od esclusione dei soci, per i quali è previsto un preventivo colloquio.
- h. Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- i. Stabilire gli importi della quota annuale.
- j. Eleggere il segretario ed il direttore artistico

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,<sup>1</sup> salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.<sup>2</sup> Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto<sup>3</sup> e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

**ART. 11 – Il Presidente-** Il Presidente dura in carica 4 anni ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

**ART. 12 – Il Segretario-** Il Segretario coordina le attività dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio. Svolge attività burocratica e di segreteria. È il tesoriere dell'associazione.

**ART. 13 – Il Direttore Artistico –** Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio; egli delinea le attività artistiche dell'Associazione, propone gli spettacoli e concerti da allestire, organizza i corsi, la produzione di CD-DVD, manufatti e tutto ciò che è stato precedentemente indicato all'art.2 del presente statuto; ha il compito di relazionare con le altre Associazioni, Enti pubblici, privati e Fondazioni per meglio raggiungere il fine dell'Associazione stessa.

#### **ART. 14 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.15 - Competenze dell'organo di controllo**

##### **1. È compito dell'organo di controllo:**

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
- g) 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.16 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.17 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **ART. 18 – Il Patrimonio – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:**

- Contributi
- Quote associative
- Donazioni e lasciti
- Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
- Attività di raccolta fondi
- Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

L'associazione può richiedere, in caso di necessità, affidamenti bancari, prestiti, mutui.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### **ART. 19 I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili e i beni registrati mobili nonché i beni mobili sono elencati in un inventario redatto e consultabile dagli associati.

#### **ART.21 – Anno finanziario**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno e depositarlo entro tale data presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. BILANCIO SOCIALE è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 11/2017.

#### **Art. 22 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART.23 –Scioglimento –**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **ART.24- Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

